

	COMUNE DI ELINI	
	PROVINCIA DI NUORO	
	CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE	
	L'anno duemilaventiquattro, il giorno 25 del mese di settembre, tra il comune di Elini	
	rappresentato dal signor Pili Vitale nato ad Arzana il 29/08/1968, Responsabile del Servizio in	
	base al decreto del Sindaco n. 4 del 30/10/2020, che dichiara di intervenire in questo atto	
	esclusivamente in nome, per conto e nell' interesse del Comune predetto, codice fiscale	
	82001050911 che rappresenta nella sua qualità di Sindaco e Responsabile del Servizio,	
	e	
	l'ASL n. 4 dell'Ogliastra rappresentata dal Dott. Andrea Marras nato a Nuoro il 17/19/1958, il	
	quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della	
	ASL Ogliastra, con sede legale in Lanusei, Via Piscinas n. 5, c.a.p. 08045, Cod. Fisc.	
	01620420917, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;	
	Premesso che	
	- l'ASL Ogliastra con nota Pg/2024/12380 ha chiesto al Comune di Elini la disponibilità di	
	un'area cimiteriale per l'inumazione di arti inferiori o superiori amputati in seguito ad interventi	
	chirurgici;	
	- Richiamato D.P.R. 285/1990 contenente il regolamento di polizia mortuaria e il D.P.R.	
	254/2003 recante il regolamento sulla disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma	
	dell'art. 24 della L.31/07/2002 n. 179;	
	- Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di aree cimiteriali del	
	Comune di Elini approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 18/09/1991 e	
	successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 93 del 16/12/1991;	
	TRA LE PARTI prima costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
	- 1/4 -	

	1) Il comune intestato, concede per la durata <u>di anni 1 (uno)</u> , decorrente dalla data di stipula	
	della presente convenzione, alla summenzionata Azienda che accetta il sotto descritto	
	bene:	
	➤ Un' area di mq 31,50 pari a n°3 moduli , nel cimitero di Elini, di cui due da destinare	
	all'inumazione di arti superiori o inferiori amputati in seguito ad interventi chirurgici e il	
	terzo all'inumazione di salme di bambini esclusivamente nati morti (dichiarati tali	
	dall'Ufficiale dello Stato Civile) e reietti dai genitori, risultante da idonea e specifica	
	certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria di Lanusei, nonché dall' Ufficiale dello	
	Stato Civile;	
	Qualora i 3 moduli sopracitati non risultassero sufficienti a soddisfare le richieste	
	dell'Azienda Sanitaria di Lanusei, questo Comune, dopo averne informato	
	tempestivamente la stessa Azienda, potrà valutare, dietro idonea richiesta, la possibilità	
	di mettere a disposizione altri eventuali moduli ad un prezzo che dovrà essere all'uopo	
	valutato;	
	2) Tale concessione resta disciplinata dalle seguenti norme e condizioni, che il	
	concessionario dichiara di accettare senza alcuna riserva:	
	a) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente concessione;	
	b) L'area complessiva di mq 31,50, composta da n. 3 moduli di mq 10,50 ciascuno, viene	
	concessa ad un prezzo complessivo di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) all'anno tale	
	somma dovrà essere corrisposta entro la data del 31/01/2025 .	
	c) Le attività di inumazione e le opere ornamentali, nessuna esclusa, e le relative	
	spese, sono a completo carico del concessionario che all' uopo dovrà sottostare a	
	tutte le prescrizioni che potranno essere imposte dall' Ufficio tecnico comunale.	
	Rimangono, altresì a carico del Concessionario, gli oneri relativi alla manutenzione	
	ordinaria e straordinaria delle aree concesse limitatamente alle opere ornamentali	
	- 2/4 -	

	esterne, ivi compresi eventuali opere di muratura e/o di chiusura e inumazione, che in	
	qualunque caso dovranno essere realizzate seguendo le indicazioni dell'ufficio Tecnico	
	Comunale e a perfetta regola d' arte. La presente concessione si intende fatta ed	
	accettata dalle parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto la prescrizione delle	
	leggi, dei regolamenti, dei decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri e dell'apposito	
	regolamento comunale di concessione di aree cimiteriali in vigore, che le parti	
	dichiarano di conoscere e accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno	
	in seguito ed in proposito essere emanate;	
	d) La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di un uso riservato alla	
	persona del concessionario, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che	
	per donazione; Nel caso di soppressione del Cimitero troveranno applicazione le norme	
	di cui agli art. 98 e 99 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10	
	Settembre 1990 n.285;	
	e) Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del	
	regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n 285/1990, e di quello	
	comunale, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali;	
	f) Il Concessionario, oltre al prezzo dell'area, dovrà farsi carico delle spese previste alla	
	lett. C) stabilite dal comune;	
	g) Il Concessionario per fatto della stipulazione del presente contratto, accetta senza	
	riserva tutte le condizioni che regolano la concessione dell'area;	
	h) Allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento,	
	l'Azienda Sanitaria di Lanusei potrà chiederne il rinnovo, che potrà essere accordato da	
	parte del Comune di Elini, in tale occasione si procederà a comunicare la tariffa di	
	concessione da applicare. In mancanza di rinnovo le aree ritorneranno nella libera	
	disponibilità del Comune;	
	- 3/4 -	

